

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4859

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI, RUGGERI

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo

Presentata il 21 dicembre 2011

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La procedura di accertamento e di riscossione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro agricoli per la manodopera dipendente occupata e i suoi riflessi sull'accertamento delle giornate accreditate ai fini previdenziali e assistenziali, basato sulla compilazione degli elenchi anagrafici annuali, che costituiscono titolo per il pagamento delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), rappresenta un sistema non più efficiente ed efficace sia dal punto di vista del procedimento amministrativo che da quello dei forti rischi connessi alla possibilità di truffe messe in atto al solo fine di percepire indebite prestazioni.

Attualmente, infatti, i modelli di dichiarazione della manodopera agricola DMAG, che rappresentano il titolo per la riscos-

sione contributiva e per la compilazione degli elenchi, sono presentati trimestralmente entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre. L'INPS effettua la tariffazione sulla base di quanto dichiarato dall'azienda e invia per il pagamento i modelli F24, il cui importo deve essere versato entro il 16 del terzo mese successivo al mese di invio del DMAG.

Gli elenchi della manodopera a tempo determinato sono compilati annualmente entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di svolgimento delle prestazioni lavorative.

Il sistema descritto comporta dal lato procedurale:

- 1) una riscossione degli importi contributivi differita nel tempo con un conseguente ritardo per l'avvio delle procedure coattive di riscossione di eventuali

crediti e della contestazione degli illeciti penali per il mancato versamento della quota contributiva a carico dei lavoratori;

2) un aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori posticipata all'anno successivo a quello di svolgimento delle prestazioni lavorative;

3) un maggiore flusso di modelli di variazione prima del consolidamento della posizione assicurativa, con conseguente possibilità di registrazione di flussi errati.

È necessario sottolineare, anche, che l'attività istituzionale di controllo sia amministrativa che ispettiva viene posticipata nel tempo con risvolti spesso poco incisivi e con conseguenze negative anche dal lato del contenzioso amministrativo e legale, che non consente di mettere in atto strategie tese al contenimento dello stesso a mezzo di azioni in autotutela.

Il sistema descritto, soprattutto nel corso degli ultimi anni e in alcune aree geografiche del Paese, ha favorito l'insediarsi di comportamenti fraudolenti, spesso al limite della criminalità organizzata, tesi alla dichiarazione di rapporti di lavoro fittizi finalizzati alla percezione indebita di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Considerato che l'elenco annuale costituisce il titolo per il pagamento delle prestazioni citate, l'attuale sistema comporta anche che gli eventuali provvedimenti di annullamento di rapporti di lavoro fittizi conseguenti all'attività di controllo non sono sufficienti ad evitare il fenomeno dell'erogazione delle prestazioni indebite che necessitano, invece, di un più complesso procedimento basato sulla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi stessi.

Si registrano, infatti, situazioni in cui, per errori o per ritardi nella conclusione del procedimento di cancellazione dagli elenchi, in sede di contenzioso legale, i giudici civili riconoscono il pagamento della prestazione sulla base dell'iscrizione negli elenchi nonostante l'espresso provvedimento di annullamento della posizione assicurativa.

L'attuale differimento di sei mesi tra la dichiarazione trimestrale e il relativo pagamento genera il fenomeno della scopertura contributiva determinata dal differenziale tra il tariffato e il pagato, comportando per l'INPS l'onere di attivare tempestivamente tutte le procedure amministrative e coattive di recupero dei crediti.

Si osserva, inoltre, che la costituzione di rapporti di lavoro fittizi determina l'erogazione di indebite prestazioni a sostegno del reddito, soprattutto per disoccupazione, per un importo di circa 80 milioni di euro annui.

La proposta di legge ha la finalità principale di rendere omogenea la disciplina delle modalità di versamento delle ritenute previdenziali a carico dei datori di lavoro agricoli con la normativa generale prevista per la generalità dei datori di lavoro, attraverso l'abolizione del sistema della tariffazione per le aziende e degli elenchi annuali e trimestrali per l'aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori.

Infatti la proposta di legge prevede:

1) la soppressione degli elenchi annuali;

2) la mensilizzazione degli adempimenti contributivi con il passaggio nell'attuale sistema vigente per le aziende non agricole — sistema DM.

Ciò consente:

1) la riduzione del lasso di tempo intercorrente tra l'adempimento contributivo e la riscossione con conseguente incremento di efficacia, per la brevità dei tempi, delle attività di recupero coattivo dell'eventuale credito;

2) una maggiore tempestività nella segnalazione di comportamenti illeciti quali il mancato versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori;

3) la costituzione del titolo per il pagamento delle prestazioni non più sulla base di elenchi compilati a un anno di distanza, ma sulla base di flussi contributivi e assicurativi inviati dai datori di lavoro ogni mese;

4) l'aggiornamento in tempo reale del conto assicurativo dei lavoratori con maggiore efficacia nella correzione di errori e di anomalie che consentono una maggiore tempestività nell'erogazione delle prestazioni spettanti;

5) la disponibilità simultanea e non sfasata nel tempo di un quadro di infor-

mazioni relative sia alla posizione contributiva del datore di lavoro che a quella assicurativa dei suoi dipendenti;

6) conseguentemente al numero 5), la possibilità di predisporre azioni di verifica sia amministrativa che ispettiva più sollecite e mirate con maggiore efficacia rispetto al contrasto di fenomeni illegali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2012 i datori di lavoro agricoli, per la manodopera occupata, sono soggetti alla disciplina di cui al decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, nonché al comma 9 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e provvedono a trasmettere mensilmente per via telematica, direttamente o tramite gli incaricati individuati dall'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi relativi alle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni nei riguardi dei lavoratori da essi dipendenti. I medesimi datori di lavoro procedono al calcolo trimestrale dei contributi dovuti sulla base delle denunce mensili e i termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali effettuato con il modello di versamento di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rimangono fissati alle scadenze previste dal comma 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. Per le giornate di lavoro dichiarate a decorrere dal medesimo periodo di paga di cui al comma 1 del presente articolo sono soppressi gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949. Dalla medesima data sono, altresì, abrogati il sesto comma

dell'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1982, in materia di modalità di accredito contributivo per i soli operai agricoli a tempo indeterminato, nonché i commi 11 e 20 dell'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in materia di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo a mezzo degli elenchi anagrafici annuali dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e di formazione degli elenchi principali e suppletivi per gli anni 1995 e precedenti.

3. I riferimenti agli elenchi nominativi annuali contenuti in disposizioni vigenti si intendono effettuati alle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché alle domande di integrazione delle giornate di lavoro per i piccoli coltivatori diretti.

4. Con le decorrenze di cui ai commi 1 e 2 i datori di lavoro agricolo che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli a tempo determinato trattamenti economici per malattia e per congedi di maternità o di paternità ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0056400